

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

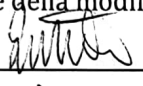
L'anno 2020 il giorno 26 del mese di ottobre 2020 alle ore 19.00 si riunisce in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'associazione TANGRAM nella sede operativa in via Granze 23/A nel comune di Pernumia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione dello statuto ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Assume la presidenza la Sig.ra Lara Ornella Scrittori che, constatata la validità dell'assemblea inizia a presentare gli argomenti all'ordine del giorno, dichiarando aperta la seduta. Con l'approvazione dell'assemblea decreta a funzione di segretaria la sig.na Naomi Scrittori, con il compito di redigere il verbale.

Al primo punto all'odg il Presidente illustra la proposta di modifiche dello statuto, dovuta alla necessità di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L'assemblea delibera altresì di richiedere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in quanto le modifiche proposte sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto 117.

L'approvazione della modifica viene messa ai voti e approvata all'unanimità dei presenti.

Presidente 

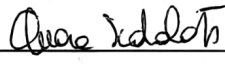
Vice - presidente Tiziana Bonollo

Segretario Naomi Scrittori

Consigliere Giuseppe Meves

Consigliere CHRY

Soci Presenti:

Scotolati Chiara 

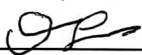
Dike Amarachi Blessing 

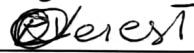
Esther Chinenye Chukwu 

Eigbedion Shalon 

Aigbe Matthew Noski 

Kwameby Franc, 

Hussain Qasim, 

Odaware Everest 

Coulibaly Bamoro 

Kyere Enoch 

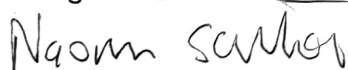
Kamara Alhassan 

Obie Kelvin 

Il Presidente



Il Segretario



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	
UFFICIO ENTRATE DI PADOVA	
Reg. 04 NOV 2020	S3
8209	



IMPOSTA ESENTE

Il Funzionario addetto (*)
Francesco CIARAMELLI

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"



Associazione di Promozione Sociale

TANGRAM

STATUTO

TITOLO I : Costituzione e denominazione - Sede – Durata – Efficacia dello statuto

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, e ai sensi del D. Lgs. 117/2017 denominato Codice del Terzo Settore (di seguito indicato nel presente statuto come CTS), l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata TANGRAM, di seguito indicata nel presente statuto come Associazione.

La denominazione dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal CTS o, nelle more della sua costituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo APS e diventerà TANGRAM APS.

L'Associazione costituisce un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario, democratico e di cittadinanza attiva, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di promozione sociale che, per legge, statuto o regolamento, abbiano le stesse finalità e si ispirino agli stessi principi. Non è pertanto consentita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Padova, in via Citolo da Perugia n° 35. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituite sedi operative anche altrove, e trasferita la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, con l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera in modo prevalente nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento anticipato avverrà, oltre che per il venir meno della pluralità degli Associati, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che, se del caso, procederà alla nomina di uno o più liquidatori, ai sensi dell'art. 49 del CTS e nei modi previsti dal successivo art. 24 del presente statuto.

Art. 4

Efficacia dello Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del CTS, delle relative norme di attuazione, della legislazione regionale in materia di associazioni di promozione sociale, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea dei Soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO II : Scopi - Operatività

Art. 5

Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed ha come scopo e finalità principali quello di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione, per

contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità. Più specificamente, l'Associazione si propone di

- Operare in favore delle classi più deboli della società, creando le condizioni per una maggiore inclusione sociale delle stesse.
- Promuovere lo sviluppo della comunità incoraggiando il confronto tra gli enti territoriali in favore alla risoluzione delle problematiche in essa presenti
- Progettare e partecipare ad iniziative di carattere sociale e/o culturale al fine di favorire il benessere delle singole persone e della comunità.
- Valorizzare la partecipazione individuale, il senso di responsabilità e del dovere dei singoli e della comunità
- Contribuire alla crescita del capitale sociale a disposizione del territorio anche attraverso esperienze di impresa sociale (dettagliato scopi).

Tali obiettivi saranno perseguiti, anche in collaborazione con Istituzioni ed altri Enti ed Associazioni, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere d), f), i), k), l) del comma 1, del CTS:

- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22

aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- R) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- X) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette attività di interesse generale saranno conseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Accoglienza residenziale di gruppi/persone target; in particolare di migranti, persone richiedenti la protezione internazionali e casi speciali
- Accoglienza residenziale di minori non accompagnati e/o fasce svantaggiate
- Supporto didattico e lavorativo per stranieri, minori e fasce svantaggiate residenti nelle strutture di accoglienza
- Attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo, scolastico e sociale attraverso organizzazione di corsi mirati e/o introduzione in gruppi di appoggio lavorativo e/o scolastico, inclusione sociale

Art. 6

Attività diverse

L'Associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da

quelle di cui al precedente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, in conformità all'art. 85, comma 4, del CTS e alla normativa vigente in materia.

Art. 7

Operatività

- Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto della legislazione vigente. L'Associazione potrà:
 - accedere e concorrere in proprio o in collaborazione con altri Istituti o Associazioni, a finanziamenti e fondi sociali privati, pubblici, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
 - svolgere la propria attività in collaborazione o in convenzione con qualsiasi altra istituzione o associazione pubblica o privata, nazionale o internazionale, nell'ambito degli scopi statutari;
 - compiere tutte le attività occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e la stipula di ogni altro contratto tale da ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, da destinare alle attività dell'Associazione.

Art. 8

Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 9

Lavoro retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

TITOLO III : Soci

Art. 10

Qualifica

Sono ammessi all'Associazione in qualità di socio tutti coloro che, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di elettorato passivo. I minori di anni quattordici sono rappresentati nell'Assemblea dei Soci dai genitori o da chi ne ha la patria potestà.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 11

Ammissione

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 del CTS.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che può espressamente delegare per la fase istruttoria uno o più consiglieri.

Il richiedente, nella domanda di ammissione indirizzata al Presidente, dovrà specificare le proprie complete generalità, dichiarare di accettare senza riserve lo statuto

dell'Associazione, di attenersi ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, e di impegnarsi a versare la quota associativa nei termini stabiliti.

L'ammissione all'Associazione, con conseguente iscrizione nel Libro dei Soci, decorrerà dalla data di delibera che deve essere tempestivamente assunta non appena conclusa la fase istruttoria. L'esame della domanda e la delibera di ammissione del nuovo Socio devono essere effettuati comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale diniego va motivato. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 12

Quote associative

Le quote di partecipazione all'Associazione vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. Esse rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in nessun caso rimborsabili o trasmissibili nemmeno in caso di recesso, di esclusione o di decesso.

Il loro versamento deve pervenire all'Associazione al momento dell'ammissione a socio o, nel caso di rinnovo, nei tempi previsti dalla delibera assunta annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Diritti e doveri

I soci hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea dei Soci (se in regola con quanto all'uopo espressamente previsto al momento della loro convocazione) e di votare direttamente;
- eleggere gli Organi Sociali di direzione e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Sociali;
- versare le quote associative, alle scadenze e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Perdita della qualifica

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci avviene:

- 
- in caso di decesso del socio;
 - per lo scioglimento dell'associazione;
 - per il mancato rinnovo da parte del socio della tessera sociale e del pagamento della quota associativa nei termini previsti dal Consiglio Direttivo;
 - per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito;
 - per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il recesso dall'Associazione può essere esercitato mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed avrà effetto dalla data di invio della stessa.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante - a seconda dei casi - il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Il recesso, l'esclusione e la cessazione per qualsiasi altra causa non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

In caso di mancata corresponsione della quota sociale entro i termini massimi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, il Socio verrà automaticamente considerato decaduto e potrà eventualmente venire riammesso, con decisione del Consiglio stesso, solo dopo aver regolato la propria morosità.

TITOLO IV : Organi sociali

Art. 15

Organi Sociali

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Sindaci revisori, qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno e obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS.

Art. 16

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci prima della data della sua convocazione.

Ogni socio ha diritto a 1 (un) voto. Sono ammesse deleghe nei limiti previsti dall'art. 24, comma 3, del CTS.

Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti l'elezione degli Organi Sociali e i Soci stessi, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti all'Assemblea.

Nelle deliberazioni riguardanti la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne assume le funzioni come espressamente previsto dal presente Statuto. Essa viene convocata:

- mediante avviso inviato a mezzo e mail ai soci e pubblicizzato sugli organi di informazione dell'Associazione (giornale, sito web, social media, etc.), nonché affisso negli spazi della sede sociale, se esistente, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per il suo svolgimento;
- presso la sede sociale se adeguata allo scopo, o altrove.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- 
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare il rendiconto annuale;
 - approvare eventuali modifiche allo Statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - determinare le norme di comportamento dei Soci;
 - deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
 - eleggere e revocare i componenti degli altri Organi Sociali previsti dal presente statuto, ed eleggere eventuali sostituti di componenti dimissionari;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'Assemblea che designerà altresì il segretario o un incaricato della verbalizzazione della seduta nonché, eventualmente, due scrutatori per le operazioni di voto.

Su proposta del Presidente l'Assemblea stabilisce le modalità di tenuta della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario all'uopo designato e sottoscritto dal Presidente. Il verbale viene trascritto sul Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare modifiche allo statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, e quella convocata su richiesta motivata dal Collegio dei Sindaci Revisori, qualora esistente, o da almeno 1/5 dei Soci. E' ordinaria l'Assemblea convocata in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del precedente esercizio sociale o, nel caso di evidente e comunque motivata impossibilità a rispettare tale termine, nella data più prossima a tale termine.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti, e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei Soci valida con la presenza, anche in seconda convocazione, della maggioranza dei Soci.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei Soci valida, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, secondo quanto disposto dal successivo art. 24.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, che rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo, che convoca e presiede.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e, anticipatamente alla scadenza del mandato, cessa per dimissioni volontarie o revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Coadiuvato dal Consiglio Direttivo o da un'apposita commissione da questo eletta, svolge la funzione di coordinamento amministrativo e finanziario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, spettano al Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, la cui firma di per sé attesta, nei confronti dei terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione.

Art. 18

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. E' investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali approvate dall'Assemblea, con esclusione solo di quelli espressamente deferiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti che non si trovino in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e, allo stato, di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile, ed è composto da un numero minimo di 5 componenti, tra cui il Presidente che ne è membro di diritto.

Dura in carica 5 (cinque) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno:

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente mediante comunicazione scritta inviata ai componenti del Consiglio almeno 8 (otto) giorni prima di quello della riunione o, in caso di necessità ed urgenza, anche oltre tale termine previo assenso di tutti i Consiglieri.

Si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno 4 (quattro) volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

È facoltà dei Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea dei Soci nella sua prima convocazione ordinaria.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci, indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Ove non sia diversamente previsto nel presente statuto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo, per la validità delle sue riunioni, la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi riguardanti i componenti del Consiglio e i Soci.

Al Consiglio Direttivo compete:

- deliberare in merito all'ammissione degli aspiranti soci;
- la tenuta dei Libri Sociali, di cui all'art. 20 dello Statuto;
- la redazione e la presentazione all'Assemblea del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione,
- predisporre il bilancio di esercizio annuale, secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del CTS;
- approvare il bilancio di previsione sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- l'elaborazione e l'adozione di piani e progetti e la scelta delle loro modalità di esecuzione, l'adesione a piani e progetti esterni e la partecipazione a concorsi o gare;
- l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- l'individuazione della attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, da svolgere in armonia con le finalità sociali, documentandone il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del CTS;
- la progettazione e la verifica dello svolgimento delle attività sociali;
- la decisione in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei Soci;

- fissare annualmente la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- determinare, nel rispetto della legislazione vigente, i criteri e parametri per le retribuzioni ed i rimborsi spese;
- deliberare e stipulare atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di rapporti, attivi e passivi, con istituti bancari o finanziari, nonché contratti di collaborazione, anche continuativa, con o senza vincoli di subordinazione, sia con esperti e consulenti, sia con personale ausiliario;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con Soci o terzi;
- il rilascio di deleghe a propri membri e il conferimento di mandati anche a terzi per singoli atti o per categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Art. 19

Il Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS.

E' eletto dall'Assemblea dei Soci qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, ed è composto di 1 oppure di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

La carica di Sindaco revisore è incompatibile con l'assunzione di carica in altri Organi

Sociali.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

In caso di organo collegiale, le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui agli articoli 13 e 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea dei Soci potrà incaricare il Collegio dei Sindaci della revisione legale dei conti, qualora i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il Libro dei Soci;
- il Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci;
- il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- il Libro dei Verbali del Collegio dei Sindaci Revisori, qualora eletto.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro riguardante il Collegio dei Sindaci revisori, tenuto a cura dello stesso Collegio.

L'istituzione e la tenuta del Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo

non occasionale, di cui all'art. 18 del CTS, è a cura del Consiglio Direttivo.

TITOLO V : Patrimonio – Esercizio sociale

Art. 21

Patrimonio disponibile

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- eredità, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote di fondazione;
- quote annuali associative;
- eventuali altri contributi associativi supplementari;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi anche convenzionati, iniziative e progetti;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e, nel rispetto della legislazione vigente, a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del CTS.

Alle spese occorrenti per il conseguimento dello scopo sociale e per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con l'utilizzo dell'intero patrimonio disponibile. In

particolare l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il Consiglio Direttivo fissa le quote associative all'Associazione, determinandone l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento. La delibera è da comunicare a tutti i Soci entro l'anno in cui viene assunta.

Art. 22

Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci un bilancio consuntivo di esercizio, ai sensi degli art. 13 e 14 del CTS, entro il 30 aprile dell'anno successivo o, nel caso di evidente e comunque motivata impossibilità a rispettare tale termine, nella data più prossima a tale termine, e comunque entro e non oltre il 30 giugno.

Il bilancio consuntivo è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea dove può essere consultato da ogni Socio avente diritto a partecipare all'Assemblea.

Art. 23

Fondo di riserva

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi istituzionali e per nuovi impianti o attrezzature.

TITOLO VI : Disposizioni finali

Art. 24

Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia

possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 25

Clausola compromissoria

I Soci sono obbligati a rimettere ad una decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci, tra Associazione e Soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due primi arbitri, oppure, in caso di assenza di accordo tra questi, dal Consiglio Direttivo estraendo a sorte tra i suoi componenti alla presenza degli altri due componenti del collegio arbitrale.

Art. 26

Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Foro competente è il Foro di Padova.

